

Le imprese devono attrezzarsi per gli strumenti di allerta della crisi

Il DLgs. recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza introduce obblighi organizzativi e di segnalazione interna ed esterna

/ Alessandro DANOVI e Riccardo RANALLI

La **previsione e anticipazione** delle crisi d'impresa è da sempre una dei principali problemi degli operatori economici. Al di là delle ovvie necessità del sistema bancario, è generale convinzione che una diagnosi tempestiva, come per le malattie umane, sia più efficace ai fini della terapia.

Anche raccogliendo gli spunti europei, il legislatore italiano ha meritoriamente affrontato il tema, dando compiuta formulazione alla "procedura" di **allerta**.

Rispetto a una precedente bozza, il DLgs. recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. [155/2017](#), approvato dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, ha accolto buona parte delle istanze provenienti dal mondo dell'economia reale sul tema. Pur con l'esigenza di qualche intervento di perfezionamento, oggi si può dire che la nuova norma costituisca lo strumento per attivare l'auspicato **cambio culturale** nell'intercettare la crisi e anche nel fare impresa. A una guida storicamente basata sullo specchietto retrovisore, si affiancano i fari che permettono di comprendere dove stia andando l'impresa. Questo è un valore a prescindere dalla situazione di crisi, poiché consente di assumere decisioni **strategiche** con maggiore consapevolezza, di monitorare l'andamento aziendale e di ridurre la commissione di errori per eccesso di confidenza. Per quanto riguarda l'impianto normativo dell'allerta, in base all'art. 12 costituiscono strumenti di allerta della crisi sia la (temuta) segnalazione degli indicatori di crisi attraverso il processo dell'allerta interna, sia la (ancor più temuta) segnalazione da parte dei creditori qualificati, ma lo sono anche e prima ancora gli **obblighi organizzativi** di istituire presidi per la tempestiva rilevazione della crisi (art. 3 del Codice che modifica l'[art. 2086](#) c.c.).

Si tratta con ogni evidenza di obblighi che, rispetto alle ottiche retrospettive, impongono il **primato del forward looking** al quale lo schema sembra riferirsi quando richiede la valutazione in continuo dell'equilibrio finanziario (art. 14 del Codice) e quando definisce la crisi in termini di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (art. 2 del Codice). Prima d'ora, lo aveva già fatto il principio contabile interno OIC [9](#) che, conformandosi a quello internazionale IAS [36](#), aveva chiesto un salto culturale nella valutazione di bilancio degli asset, riferendola al valore attuale dei flussi prognostici che ne deriveranno. Che si tratti di un salto culturale lo dimostra il fatto che ad oggi solo una parte delle impre-

se pare essersi attrezzata per rispettare pienamente il principio, redigendo il piano d'impresa, che ne è il necessario presupposto informativo.

Accanto ai presidi organizzativi si pongono gli **obblighi di segnalazione** interna (da parte dell'organo di controllo e del revisore) di cui all'art. 13 ed esterna (da parte di creditori pubblici qualificati) di cui all'art. 15. Questi ultimi sono stati mitigati per tenere in qualche modo conto dell'involontaria incentivazione alla violazione dei termini di pagamento derivante da una certa inerzia del creditore pubblico e dall'opportunità derivante dalle plurime disposizioni di clemenza che consentono di contenere il relativo onere per interessi e sanzioni addirittura al di sotto del costo del debito bancario. I primi, invece, sono stati rivisti nella loro struttura per evitare il rischio, temuto dagli aziendalisti, di "falsi positivi" e cioè di segnalazioni automatiche, pur in assenza di una concreta situazione di crisi, che avrebbero comportato di fatto la sua insorgenza in soggetti che ne erano esenti.

È ben vero che la norma individua gli indicatori interni di crisi negli squilibri economici, finanziari e patrimoniali, con il rischio che si pervenga a una pletora di indici, ma il testo del Codice si preoccupa subito di precisare che devono intendersi per tali quelli atti a intercettare ("che diano evidenza di") un rischio di **sostenibilità** dei debiti **scadenti nei sei mesi successivi** o di pregiudizio della continuità aziendale nell'esercizio in corso (o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi). Il fatto che, per la rilevanza della segnalazione, l'insolvenza debba essere così prossima permette all'impresa ampi margini per gestire internamente le difficoltà finanziarie e nel contempo di evitare l'apertura di un numero eccessivo di tavoli di crisi presso l'OCRI, con il rischio di decretarne di fatto il fallimento per ingorgo già nella fase della sua prima implementazione.

Sono state anche valorizzate le caratteristiche specifiche delle imprese, prevedendo che il CNDCEC, chiamato a elaborare gli indici, li differenzi per settori di appartenenza e individui indicatori *ad hoc* per le start up e le PMI innovative, nonché per le imprese costituite da meno di due anni. Ma la vera novità al riguardo, da accogliere con grande favore, risiede nella possibilità del debitore di **disattivare** gli **indici** che ritiene a lui non applicabili, dai quali deriverebbe il rischio della generazione di falsi positivi, proponendone *ex ante* altri a lui più adeguati, a condizione che ciò venga atte-